	CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO		
	C.d.A.	Numero 126	Data 29.10.2003
OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino".			

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'anno duemilatre addi ventinove del mese di ottobre alle ore 16.00 presso la sede del Consorzio Parco Lombardo della Valle del Ticino, convocato nei modi previsti dallo statuto, si è regolarmente riunito il Consiglio di Amministrazione.

In prosieguo di seduta si passa all'esame dell'argomento in oggetto.

Risultano presenti:

N.	COGNOME E NOME	CARICA	PRESENZE
1	BERTANI MILENA	Presidente	Presente
2	MAGGIONI MAURIZIO	Vicepresidente	Assente Giustificato
3	BERTOJA ALESSANDRO	Consigliere	Presente
4	BRUNI SANDRO	Consigliere	Presente
5	CASATI SERGIO	Consigliere	Presente
6	DONDI LEVIS	Consigliere	Presente
7	FILONI GIUSEPPE	Consigliere	Presente
8	FRACASSI MARIO FABRIZIO	Consigliere	Presente
9	MUSANTE CESARE	Consigliere	

Partecipa alla seduta ai sensi dello statuto consortile, il Direttore Dr. Dario Furlanetto.

Assiste il Segretario Generale Dr. Luigi Garegnani.

OGGETTO: Approvazione del "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino".

Deliberazione C.d.A. n. 126 del 26 settembre 2003

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Udita nel merito una relazione svolta dal Direttore del Parco, Dr. Dario Furlanetto, atta ad illustrare la necessità di adottare il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino";

Visto il bando finalizzato alla raccolta di proposte di integrazione del Piano Territoriale d'Area Malpensa (ai sensi dell'art. 1 comma 4 della L.R. 10/99), approvato con D.G.R. n°7/14479 del 06/10/2003 pubblicato sul BURL serie ordinaria n° 43 del 20/10/2003;

Precisato che al punto 1.1 del suddetto bando "Tipologia delle proposte presentabili" cita i *"programmi/progetti di opere finalizzate al miglioramento della fruizione delle aree naturali e delle aree degradate ricadenti nel Parco della Valle del Ticino sia da parte dei residenti che degli utilizzatori dell'aeroporto"*, e che in particolare è necessario individuare, nonché regolamentare, la rete ecologica esistente;

Precisato che la L.R. n. 10/99 " Piano Territoriale d'Area Malpensa" prevede che ... " l'area con cui deve confrontarsi Malpensa 2000 è caratterizzata dalla presenza del Parco del Ticino, all'interno del quale convivono elementi naturalistici e paesaggistici di grande pregio, centri urbani di notevole dimensione, grandi infrastrutture, poli industriali e tecnologici e situazioni di grave compromissione ambientale." Pertanto ... " l'intervento è quello di integrare l'aeroporto e tutte le nuove infrastrutture ad esso connesse con il contesto ecologico, territoriale e naturalistico in cui si collocano, nell'ottica del maggiore livello di compatibilità ambientale ottenibile" ...

Rilevato che la stessa L.R. prevede ... "la creazione di un sistema complessivo di aree verdi che integri e completi quello già pianificato dal Parco del Ticino, e ciò mediante l'istituzione di ambiti di tutela del territorio agricolo degli spazi aperti periurbani e mediante la connessione con le presenze boschive delle aree collinari" ...

Considerato che nell'aprile 2002 il Parco del Ticino, con la collaborazione della Regione Lombardia, ha redatto lo studio relativo al "Monitoraggio della componente ecosistemi dell'area di Malpensa", in quanto si è reso necessario costruire un sistema interpretativo dell'ecomosaico presente nell'area di Malpensa attraverso strumenti di conoscenza adeguati e metodi di interpretazione e di trattazione delle qualità univoci, utilizzabile come supporto al governo del territorio;

Richiamato l'art. 18 della Variante generale al Piano Territoriale di Coordinamento del Parco approvata con deliberazione della Giunta Regionale n. 7/5983 del 2.8.2001, che dice che ... "i Regolamenti determinano ai sensi dell'art. 20 della L.R. 86/83 la

localizzazione e la graduazione dei divieti e disciplinano le attività consentite dalle destinazioni d'uso del territorio del Parco"...;

Tutto ciò premesso;

Visto il Regolamento predisposto per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino"; nonché lo studio relativo al "Monitoraggio della componente ecosistemi dell'area di Malpensa", che si allegano alla presente quale parte integrante;

Tenuto conto che sulla base delle indicazioni emerse nello studio sopra citato sono già stati realizzati alcuni interventi di deframmentazione finalizzati alla mitigazione dell'impatto del nuovo tratto di strada S.S. 336;

Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile di cui all'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Con votazione unanime palesi;

DELIBERA

Per quanto espresso in narrativa e che si intende qui integralmente riportato:

1. Di approvare il "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino", che si allega alla presente quale parte integrante del presente provvedimento.
2. Di stabilire che il suddetto regolamento è finalizzato alla tutela e alla gestione del territorio compreso nel Parco del Ticino al fine di mantenere e migliorare l'assetto ecologico complessivo delle singole componenti degli ecosistemi (forestale, faunistico, geologico-idraulico-idrologico, sociale e agricolo) anche attraverso l'adozione di interventi di compensazione e mitigazione;
3. Di stabilire che gli interventi di compensazione e mitigazione potranno essere realizzati mediante programmazione negoziata ai sensi dell'art. 25 ter del PTC.
4. Di dare atto che il presente Regolamento, ai sensi dell'art. 18.3.1 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento, sarà trasmesso ai Comuni Consorziati affinché ne pubblicizzino il contenuto.
5. Di dare altresì atto che all'avvenuta approvazione della presente deliberazione, la stessa ai sensi dell'art. 18.2.1 del vigente Piano Territoriale di Coordinamento, verrà trasmessa alla Regione Lombardia.
6. Di inviare la presente deliberazione a: Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'UNESCO, Commissione Italiana MAB, CNR, Ministero delle Infrastrutture, Ministero dell'Ambiente, Ministero delle Attività Produttive, Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Regione Lombardia Presidenza, Regione Lombardia Direzione Generale Infrastrutture e Mobilità, Regione Lombardia Direzione Generale Qualità

dell'Ambiente, Regione Lombardia Direzione Generale Territorio e Urbanistica, Provincia di Varese, Provincia di Milano, Provincia di Pavia, ARPA Regionale, ARPA dipartimento di Parabiago, ARPA dipartimento di Milano, ARPA dipartimento di Varese, ARPA dipartimento di Pavia.



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA
VALLE DEL TICINO
*Sviluppo sostenibile:
tutela della biodiversità e dell'ambiente, qualità della vita*



CONSORZIO PARCO TICINO

IL PRESIDENTE
F.T.O. (MILENA BERTANI)

Allegato alla deliberazione
C.D.A n° 126 del 29.10.03

REGOLAMENTO

IL SEGRETARIO
F.T.O. Bertani

PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLA RETE ECOLOGICA NEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO

TITOLO I

INTRODUZIONE E RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 1

OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento costituisce strumento attuativo ai sensi dell'art. 18.3.1 delle N.d.A del Piano Territoriale di Coordinamento del Parco Lombardo della Valle del Ticino, D.G.R. 02.08.2001 n° 7/5983.
2. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dei risultati dello studio denominato "Monitoraggio della componente ecosistemi dell'area di Malpensa" (Parco Ticino, 2002) (Allegato A). Tale lavoro ha definito l'assetto ecosistemico dell'area intorno a Malpensa (carta delle Unità Ambientali, Allegato B), individuando le aree di maggior pregio e peculiarità naturalistica, e ha determinato all'interno di una matrice fortemente antropizzata un disegno di Rete Ecologica potenziale che evidenzia le principali criticità presenti sul territorio, i corridoi di connessione tra le aree naturali residue, i varchi di permeabilità ambientale ancora esistenti e per questo da salvaguardare.
3. Il presente Regolamento fornisce le linee guida per l'applicazione del progetto di "Rete Ecologica" come valido supporto alla pianificazione territoriale e alla gestione sostenibile del territorio; si pone come obiettivi primari la salvaguardia dell'integrità ecosistemica e della permeabilità ambientale all'interno dell'Area Protetta e nei collegamenti con le aree naturali adiacenti.



4. Il presente Regolamento fornisce una visione integrata delle problematiche ambientali e delle componenti ecosistemiche (forestale, faunistica, geologica-idraulica- idrologica, sociale ed agricola) da tutelare e valorizzare.
5. Il presente Regolamento adotta lo strumento "Rete Ecologica" specificatamente per l'intorno di Malpensa; lo stesso verrà successivamente integrato dal disegno di "Rete Ecologica" individuato su tutto il territorio del Parco del Ticino.

Art. 2

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO E RETI ECOLOGICHE

1. Tra le norme del Piano Territoriale di Coordinamento, P.T.C., (art 1.1, 1.2, 1.3, 12.3, 12.6), si afferma la volontà di dotare il Parco di uno strumento di pianificazione e programmazione territoriale che abbia tra i suoi principali obiettivi la tutela dell'ambiente e del territorio.
2. Il P.T.C. descrive il quadro generale dell'assetto del territorio del Parco; è stato redatto in conformità e nel rispetto delle finalità determinate dalla legislazione nazionale in materia di tutela e gestione delle aree naturali protette con particolare riferimento al ruolo fondamentale attribuito alle attività di pianificazione e programmazione (art 1.1, P.T.C.).
3. Il P.T.C. indica gli obiettivi sia generali che di settore dell'attività amministrativa al fine di tutelare e valorizzare le caratteristiche ambientali, naturalistiche, agricole e storiche del Parco, contemperandole alle attività sociali compatibili con la primaria esigenza della conservazione e tutela degli ecosistemi, del territorio e del paesaggio (art 1.2, P.T.C.).
4. Il P.T.C. tutela la diversità biologica i patrimoni genetici esistenti; le acque...; il suolo...; i boschi e le foreste per la loro conservazione, recupero e corretta utilizzazione; il patrimonio faunistico per la salvaguardia ed il mantenimento dell'equilibrio biologico ed ambientale del territorio. (art 1.3, P.T.C.).
5. Il P.T.C. fornisce inoltre direttive e criteri metodologici da osservare nella redazione dei piani urbanistici comunali e intercomunali a favore del contenimento della capacità insediativa, di una migliore economia nel consumo del territorio e delle risorse territoriali (art 12.3, P.T.C.). Gli stessi piani regolatori comunali e le loro varianti devono essere trasmessi al Parco per il parere di competenza successivamente alla loro adozione (art 12.6, P.T.C.).



Art. 3

PIANO D'AREA DI MALPENSA E RETI ECOLOGICHE

1. Indicazioni per una gestione ecocompatibile ed una pianificazione ecoresponsabile provengono anche dalla Legge Regionale n. 10/99 "Piano Territoriale d'Area Malpensa". Tale Piano prevede la "creazione di un sistema di aree verdi che integri e completi quanto già pianificato dal Parco del Ticino, e ciò mediante l'istituzione di ambiti di tutela del territorio agricolo degli spazi aperti periurbani e mediante la connessione con le presenze boschive delle aree collinari; specifiche azioni progettuali di bonifica e riqualificazione delle aree degradate, deboli o compromesse...; di recupero e valorizzazione di nuclei, edifici, percorsi; di mitigazione e compensazione delle nuove opere infrastrutturali".
2. La stessa L.R. afferma di avere l'intento di "integrare l'aeroporto e tutte le nuove infrastrutture ad esso connesse con il contesto ecologico, territoriale e naturalistico in cui si collocano, nell'ottica del maggiore livello di compatibilità ambientale ottenibile".

TITOLO 2

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 4

CRITERI PER L'UTILIZZO DELLO STRUMENTO "RETI ECOLOGICHE"

1. Il presente Regolamento è rivolto a tutti i Settori del Consorzio del Parco del Ticino, ai Comuni e alle Province consorziati. Questi devono introdurre tale strumento nell'ambito dell'espressione di pareri e valutazioni sulla realizzazione di progetti di trasformazione urbana e di potenziamento e/o ampliamento dell'assetto infrastrutturale del territorio, opere che hanno in sé caratteri di frammentazione del territorio e di impatto ambientale. Il fine è quello di evitare, laddove possibile, la realizzazione di opere che possano incidere negativamente sull'assetto ecosistemico del territorio, inteso in tutte le sue valenze: qualità di aria e acqua; ricchezza vegetazionale e faunistica; risorsa agricola; valore paesistico; fruizione turistica; qualità della vita.



Qualora non se ne possa evitare l'attuazione, tali opere devono essere realizzate adottando adeguate misure di mitigazione dell'opera e quindi di compensazione e/o miglioramento ambientale, possibilmente delle aree adiacenti ovvero di aree di pregio naturalistico ovvero di zone degradate ricadenti nel territorio del Parco.

2. Se l'intervento produce la frammentazione e l'isolamento di habitat naturali fungendo da barriera agli spostamenti animali ed interrompendo corridoi naturali di connessione devono essere previste misure progettuali che permettano di ricucire le fratture indotte sull'assetto ecosistemico.
3. Le informazioni desumibili dal progetto della Rete Ecologica potenziale devono essere tenute in considerazione nell'ambito della formulazione di nuovi progetti di miglioramento e riqualificazione ambientale di aree naturali e di aree degradate.
4. La realizzazione della Rete Ecologica deve consentire il miglioramento della funzionalità ecosistemica delle aree naturali e naturaliformi che nell'area di Malpensa si presentano fortemente frammentate e sottoposte ad una notevole pressione antropica.

Art. 5

MISURE DI COMPENSAZIONE E MITIGAZIONE AMBIENTALE

1. Nel caso di progetti pubblici e/o privati che interessino le aree inserite nella Rete Ecologica, di cui all'allegato C, il Proponente deve valutare l'entità dell'impatto indotto dall'opera sulle varie componenti ambientali; questa deve essere stimata secondo quanto previsto dalla Valutazione di Impatto Ambientale ovvero avvalendosi della griglia di valutazione riportata nell'allegato E.
2. Per ognuno degli impatti valutati devono essere previste misure di mitigazione e compensazione proporzionali all'entità dell'impatto.
3. Le mitigazioni e le compensazioni devono essere commisurate sulla base del costo complessivo dell'opera.
4. Il costo delle opere di mitigazione e compensazione deve essere incluso nel computo del progetto esecutivo.
5. L'autorizzazione agli interventi è subordinata a garanzie, anche fidejussorie, di esecuzione.



Art. 6

PROCEDURE DI PROGRAMMAZIONE NEGOZIATA

1. L'applicazione del presente Regolamento si attua attraverso la sottoscrizione di Convenzioni, Accordi di programma, Programmi Integrati di Intervento, Conferenze di servizi nonché tramite qualsivoglia procedura di programmazione negoziata o di concertazione prevista dalla normativa vigente, così come previsto dal P.T.C. (art 25 ter.1). Tali accordi, programmi o conferenze sono promossi ad iniziativa dell'Ente gestore o della Regione o dei Comuni interessati, nonché, se ammesso, di altri soggetti pubblici e privati.



ALLEGATI

Allegato A: Pubblicazione “Monitoraggio della componente ecosistemi dell'area di Malpensa”

(Parco Ticino, 2002)

Allegato B: Carta delle Unità Ambientali dell'area di Malpensa, scala 1:25.000

Allegato C: Carta della Rete Ecologica dell'area di Malpensa, scala 1:25.000

Allegato D: Carta dell'Uso del suolo dell'area di Malpensa, scala 1:25.000

Allegato E: Griglia di valutazione

**GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEGLI IMPATTI LEGATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE INFRASTRUTTURALI
NEL TERRITORIO DEL PARCO REGIONALE LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO E
DEI RELATIVI INTERVENTI DI MITIGAZIONE E COMPENSAZIONE**

IMPATTI	MITIGAZIONI	COMPENSAZIONI
FORESTALI		
FAUNISTICI	Fauna del suolo Fauna acquatica Fauna ornitica	Fauna del suolo Fauna acquatica Fauna ornitica
GEOLOGICI-IDRAULICI-IDROLOGICI		
SOCIALI		
PAESAGGISTICI		
AGRICOLI		



CONSORZIO PARCO LOMBARDO DELLA VALLE DEL TICINO
VIA ISONZO 1 - 20013 MAGENTA FRAZ. PONTE VECCHIO (MI)
DIREZIONE
TEL. 02/97210-INT. 233 - 234- FAX 02/97950607
E-mail parcoticino@endoxa.it



Proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio di Amministrazione

Pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

Deliberazione C.d.A. n° 126 del 29.10.03

OGGETTO Approvazione bozza di "Regolamento per la tutela e la valorizzazione della rete ecologica nel Parco Regionale Lombardo della Valle del Ticino"

Visto del responsabile del procedimento _____

Parere in ordine alla regolarità tecnica:

favorevole

contrario

Parere in ordine alla regolarità contabile:

favorevole


contrario

Il Direttore
Dario Furlanetto

Il Responsabile Settore
Amministrazione, Finanze e Personale
(Paola Marangoni)

Il presente verbale di deliberazione viene letto, approvato e sottoscritto come segue:


IL PRESIDENTE
F.TO Milena Bertani



IL SEGRETARIO
F.TO Dr. Luigi Garegnani

Copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Magenta, 17 NOV 2003




IL SEGRETARIO
Dr. Luigi Garegnani

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Su conforme certificazione dell'Ufficio Messi del Comune di Magenta si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio del Comune stesso

dal 27 NOV 2003 al 12 DIC 2003

Magenta, _____




12 DIC 2003
IL SEGRETARIO
Dr. Luigi Garegnani

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Pubblicata all'Albo Pretorio del Comune di Magenta il 27 NOV 2003 la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge essendo decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Magenta, 17 DIC 2003



IL SEGRETARIO
Dr. Luigi Garegnani